

Spett.le Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Unità Efficienza nel Consumo
Piazza Cavour, 5
20121 Milano
mercati-retail@autorita.energia.it

17 Ottobre, 2017

Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali: modalità e condizioni di accesso DCO 663/2017/R/eel _ Osservazioni di E.ON

Spett.le Autorità

nel seguito si riportano le osservazioni di E.ON Italia al documento di consultazione in oggetto, articolate in considerazioni di carattere generale e osservazioni nel merito degli spunti in consultazione.

1. Osservazioni di carattere generale

Si ritiene che la previsione della legge Concorrenza 124/17 relativa all'introduzione di un Elenco degli operatori abilitati alla fornitura di energia elettrica operi finalmente un riconoscimento delle specificità del contratto di fornitura di energia elettrica rispetto alle attività commerciali genericamente intese, come già avvenuto in altri Paesi europei. L'identificazione dei requisiti abilitanti alla vendita di energia elettrica ai clienti finali rappresenta un prerequisito in grado di soddisfare al contempo le esigenze di affidabilità del fornitore per i clienti finali e l'interesse del sistema elettrico in termini di certezza dei pagamenti e conseguenti partite di giro tra gli operatori della filiera elettrica. Sebbene risulti condivisibile l'esigenza di sistema di non creare discontinuità rispetto alle forniture in corso e la configurazione dell'Elenco secondo modalità che escludano la formazione di barriere all'ingresso per i nuovi entranti, si ritiene che il disposto della Legge Concorrenza, nella definizione della vendita a clienti finali genericamente intesa, non risulti preclusiva di articolazioni dell'Albo idonee a riflettere la declinazione delle specifiche tutele di cui le diverse tipologie di clienti finali sono espressione. Più nel dettaglio, si ritiene corretta la definizione del perimetro di applicazione dell'Elenco in fase di primo popolamento ed il monitoraggio successivo relativo al mantenimento dei requisiti da parte dei fornitori ammessi, ma si considera altresì opportuna una maggiore caratterizzazione del fornitore in relazione ai segmenti di mercato più vulnerabili, rispetto ai quali assume rilevanza non solo l'affidabilità del fornitore in termini di solvibilità rispetto al sistema, ma anche la solidità operativa nell'esecuzione del contratto di fornitura in vista della rimozione delle tutele di prezzo. L'istituzione dell'Elenco Venditori Energia elettrica si realizza nel nostro sistema elettrico in concomitanza con la prospettata piena liberalizzazione del mercato retail e riteniamo che questa convergenza di obiettivi, se correttamente perseguita, sia in grado di esprimere il maggior potenziale della introduzione legislativa e regolatoria, sia

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano

Capitale Sociale
€ 500.000.000,00 i.v.
P.Iva / C.F. 04732570967
R.E.A. 1768583
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON SE

dal punto di vista della concorrenzialità del mercato che dei benefici attesi a livello di sistema. In considerazione di quanto appena riportato si ritiene auspicabile prevedere alcuni requisiti aggiuntivi per i venditori di energia elettrica che presiedano all'inclusione in una specifica sezione dell'albo su base volontaria secondo criteri analoghi a quelli già elaborati dall'Autorità per la Tutela SIMILE. Più nel dettaglio tali requisiti potrebbero essere riconducibili alla solvibilità e solidità finanziaria del fornitore, impliciti nella titolarità diretta di un contratto di dispacciamento in prelievo, unitamente alla capacità di gestione a livello operativo (fatturazione e condotte commerciali) di una congrua numerosità di clienti finali. Si ritiene che una più puntuale caratterizzazione dei fornitori per l'aspetto finanziario e operativo possa rappresentare uno strumento di valutazione che i clienti finali hanno il diritto di ricevere in un contesto pienamente concorrenziale, soprattutto quella parte di clienti finali di minori dimensioni verso i quali il Regolatore avverte maggiore esigenza di tutela per la fornitura della commodity più ancora che dei servizi. Si ritiene essenziale che in questa fase il Regolatore incrementi gli incentivi per i fornitori a rispondere in maniera efficace alle istanze dei consumatori, perché nel lungo termine questi si traducono in innovazione ed efficienza economica per il sistema. L'introduzione di un Elenco fornitori predisposto in maniera più rispondente alle capacità di questi di essere "affidabili" costituisce a nostro avviso una ragione strategica che, se non accompagnata dall'imposizione di limiti all'entrata, è in grado di bilanciare la presenza nel mercato di riferimento di operatori storicamente strutturati. Si ritiene che un primo perimetro di clienti serviti attendibile per l'ammissione alla sezione dell'Elenco di maggiore affidabilità potrebbe essere identificato nell'aver servito nel 2016, direttamente o tramite società collegate nel caso di gruppi societari, almeno 50.000 clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela o 100.000 clienti elettrici e/o gas aventi diritto ai servizi di tutela. La logica di primo popolamento della sezione relativa al sottoinsieme di fornitori così identificato potrebbe essere la medesima proposta nel documento per l'Elenco generale degli ammessi alla fornitura di energia elettrica, ossia abilitazione temporanea e successiva conferma del possesso dei requisiti. Per i nuovi entranti la conferma potrebbe essere richiesta con intervallo temporale differito, posticipato ad una o due annualità. Tale previsione eviterebbe barriere all'ingresso ed al contempo contribuirebbe alla determinazione di un contesto concorrenziale in vista del superamento delle tutele di prezzo.

2. Osservazioni ai singoli spunti

Q1 <i>Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'ambito di applicazione individuato?</i>
--

Si condivide il perimetro di applicazione individuato per i fornitori ricompresi nell'Elenco.

- Q2** *Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità?*
- Q3** *Nel caso di imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo, si ritiene opportuno prevedere la necessità di definire specifiche misure da considerare? Si ritiene, a titolo di esempio, che in tali casi l'impresa debba dimostrare di avere l'impegno di un altro operatore che mette a disposizione, per l'intero periodo del concordato, le risorse necessarie per servire i clienti in caso di fallimento dell'impresa? Se no quali altri indicatori potrebbero essere definiti?*

Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di onorabilità e le misure illustrate per le imprese già operanti che si vengano a trovare nello stato di concordato preventivo.

- Q4** *Si condivide l'indicatore individuato per quanto riguarda il requisito di natura finanziaria correlato alle voci di bilancio? Fornire elementi utili per l'introduzione di valori minimi del capitale sociale. In particolare, si richiede di indicare il livello minimo e elementi a supporto di una eventuale differenziazione del medesimo, fornendo informazioni e giustificazioni operative al riguardo.*
- Q5** *Si ritengono opportuni ulteriori indicatori correlati alle voci di bilancio atti a garantire adeguati livelli di capacità finanziaria? Se sì, indicarne le modalità di determinazione.*

Si ritiene che il valore minimo del capitale sociale debba essere declinato in relazione alla dimensione aziendale ed in particolare debba essere differenziato per quei fornitori che intendano fornire energia elettrica ai clienti domestici ed aventi diritto alla maggior tutela, per i quali i requisiti di solidità finanziaria dovrebbero essere più stringenti.

- Q6** *Si condivide il fatto che gli indicatori individuati per la controparte commerciale abbiano alla base la performance dell'utente del dispacciamento e del trasporto?*
- Q7** *Si condivide di non ritenere opportuno che sia prevista la verifica della regolarità dei pagamenti della controparte commerciale nei confronti dell'utente? Altrimenti, quali indicatori si ritiene possano essere utilizzati?*
- Q8** *Si condividono gli indicatori individuati per quanto riguarda i requisiti di natura finanziaria correlati all'effettiva solvibilità delle imprese?*

Fermo restando che il requisito della regolarità dei pagamenti costituisce un indicatore appropriato, si ritiene che allo stato attuale non sia idoneo a monitorare efficacemente fattispecie che non rientrano nella gestione delle fatture normate. Più nel dettaglio, si ritiene opportuno evidenziare il rischio che l'indicatore sia condizionato da variabili non controllabili dal venditore, quali i processi di fatturazione dei DSO non standardizzati o meri errori materiali normalmente gestiti attraverso una fase interlocutoria non regolata nei tempi e nelle modalità. Si propone pertanto di limitare l'applicazione dell'indicatore di performance alle sole fatture dei DSO che siano normate o, in alternativa, di prevedere l'obbligatorietà della segnalazione del distributore al venditore delle comunicazioni relative ad irregolarità nei pagamenti prima della notifica delle stesse al SII in modo da consentire una fase interlocutoria che funga da filtro per la selezione delle irregolarità effettivamente aventi funzione di alert. Si coglie l'occasione per ribadire l'opportunità di una maggiore standardizzazione dei flussi di fatturazione tra DSO ed utenti del trasporto al fine di consentire una gestione più trasparente degli stessi sia per i fornitori che per il sistema.

- Q9** *Si condividono gli interventi regolatori sopra evidenziati? Se no, spiegarne i motivi.*
- Q10** *Si condivide, in particolare, l'esigenza di mettere a disposizione della controparte commerciale attraverso il SII maggiori informazioni in merito alla corretta esecuzione dei pagamenti e della gestione delle garanzie da parte dei propri utenti?*

Si condividono gli interventi regolatori descritti ma solo se attuati con modalità che garantiscano una fase interlocutoria preventiva, tra DSO e venditore, rispetto alla notifica al SII come espresso in risposta agli spunti precedenti. Risulta evidente il rischio reputazionale che potrebbe derivare da un processo di valutazione della performance del venditore attivato dal DSO senza che il venditore abbia la possibilità di interlocuzione o addirittura di venirne a conoscenza.

- Q11** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le quattro sub-attività indicate inerenti la commercializzazione?*
- Q12** *Si condivide la scelta di adottare valori di riferimento degli indicatori di performance rispetto cui valutare l'operatività delle imprese?*
- Q13** *Si condivide la tempistica e le modalità individuate per le verifiche degli indicatori tecnici?*

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di monitorare le performance dinamiche dei venditori, peraltro già oggetto di monitoraggio da parte del Regolatore per i venditori soggetti al TIMR. Risulta complessa la comprensione del valore benchmark che l'Autorità definirà in fase di prima attuazione poiché il valore definito sarà configurato secondo una valutazione di sistema che non è disponibile al singolo operatore. Si ritiene comunque utile evidenziare che in alcuni casi la natura degli indici adottati potrebbe consentire un certo grado di discrezionalità da parte dei venditori nelle classificazioni predisposte per la reportistica. La mancata predisposizione di un indice di sistema potrebbe ulteriormente limitare l'affidabilità delle risultanze quando accompagnata ad un parametro modificato rispetto alla configurazione attuale degli indicatori. In particolare, l'indicatore di reclusività comprenderebbe, nella proposta dell'Autorità, anche le richieste scritte di informazioni oltre ai reclami, introducendo delle componenti fornite in maniera unilaterale dal venditore secondo la classificazione effettuata dallo stesso.

- Q14** *Si condivide la classificazione dei requisiti? Se no, indicare come dovrebbero essere classificati.*
- Q15** *Si condivide la procedura di primo popolamento dell'Elenco?*
- Q16** *Si condividono le tempistiche di soddisfacimento dei requisiti indicate?*
- Q17** *Si ritiene necessario prevedere specifici requisiti per gli esercenti attualmente operanti in via esclusiva il servizio di maggior tutela, anche in considerazione delle specificità di tali imprese?*

Q19 *Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere step gradualmente al fine di approfondire il rispetto dei requisiti prima di escludere un'impresa dall'Elenco? Se sì, si condividono le classi individuate?*

Si condivide la procedura di primo popolamento dell'elenco e l'approccio graduale proposto per il monitoraggio dei requisiti dinamici. Si ritiene utile ribadire la centralità di un preliminare confronto tra i soggetti della filiera elettrica prima della visualizzazione a sistema delle irregolarità e della conseguente attivazione del semaforo di alert.

Q20 *Si condividono le modalità di verifica dei requisiti e le procedure individuate?*

Q21 *Si condividono le conseguenze delle inottemperanze ai vari requisiti come articolate?*

Q22 *Si condivide la possibilità che eventuali sanzioni comminate a vario titolo possano essere assimilate a violazioni dei requisiti?*

Si condivide l'impostazione proposta dall'Autorità salvi i rilievi sopra evidenziati. Non si ritiene necessaria in fase di prima implementazione dell'Elenco un rinvio a procedure che già trovano compiuta disciplina nei rispettivi ambiti di competenza, di carattere sanzionatorio e reputazionale. L'Autorità potrà valutare a seguito delle risultanze del primo monitoraggio l'opportunità di caratterizzare con aspetti aggiuntivi le performance dei fornitori.

Distinti saluti